

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2620)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 15 febbraio 1963 (V. Stampato n. 4434)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(PICCIONI)

e col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 febbraio 1963*

Istituzione di un diritto erariale sulle autenticazioni delle sottoscrizioni apposte dai contraenti sui titoli azionari circolanti all'estero, trasferiti per girata

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per le autenticazioni, da parte degli Agenti consolari e degli Addetti commerciali, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che disciplinano la nominatività obbligatoria dei titoli azionari circolanti all'estero stabilite dal regio decreto-legge 29 marzo 1942, numero 239, e dal decreto ministeriale 22 giugno 1942, delle sottoscrizioni apposte dai contraenti sui titoli azionari di società nazionali circolanti all'estero, è dovuto all'Erario un diritto di lire 1,50 per ogni 1.000

lire di valore nominale dei titoli per i quali è richiesta la formalità.

Tale diritto è riscosso in modo virtuale ed è versato mensilmente con la stesse modalità che regolano il versamento all'Erario degli altri diritti introitati da Uffici all'estero.

Allo stesso diritto sono soggette le autenticazioni delle sottoscrizioni di cui al primo comma effettuate da persone fisiche o giuridiche diverse da quelle indicate nel comma stesso, quando, per effetto di tali autenticazioni, il trasferimento per girata dei titoli circolanti all'estero acquista efficacia giuridica nello Stato.

Il relativo pagamento può essere effettuato con uno dei sistemi previsti dagli articoli 3 e 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, che disciplina la riscossione della tassa speciale dovuta sui contratti di Borsa.

Art. 2.

Il versamento del diritto stabilito nel precedente articolo non esclude l'obbligo della corresponsione della tassa speciale dovuta ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, sui contratti di Borsa stipulati all'estero, secondo le leggi del luogo, che hanno efficacia

giuridica nello Stato. È, tuttavia, consentito che l'importo del diritto stesso possa essere detratto da quello a cui i contratti in questione si rendono assoggettabili per effetto di detto articolo 8.

Art. 3.

Le violazioni alle norme della presente legge sono passibili delle stesse sanzioni previste in materia di tassa speciale sui contratti di Borsa. Per l'accertamento di esse, per l'applicazione delle sanzioni e per la definizione delle relative controversie si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.